Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 116° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 4 giugno 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1975, n. **158**.

Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 635, e dalla legge 30 giugno 1971, n. 510, per il ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, è disposto un ulteriore finanziamento dell'importo di lire 12.000 milioni.

L'importo indicato nel precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 6.000 milioni nell'esercizio 1975 e di lire 6.000 milioni nell'esercizio 1976.

Art. 2.

All'onere di lire 6.000 milioni relativo all'esercizio 1975 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 maggio 1975, n. **159**.

Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati della « Opposizione nell'Aula » nella XXVII legislatura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura, che parteciparono alla «Opposizione nell'Aula» e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1975, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

Agli stessi è concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'importo di tre annualità della pensione straordinaria.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, valutato in L. 9.360.000 si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, in ragione di L. 2.340.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni finanziari 1972, 1973 e 1974 e per L. 2.340.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1974.

Valori e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli ordinari a soggetto turistico dedicati all'arte normanna in Sicilia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione di francobolli « turistici » aventi come soggetto l'« Arte normanna in Sicilia »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1309 del 1° febbraio 1974;

Decreta:

I francobolli ordinari a soggetto turistico, dedicati all'« Arte normanna in Sicilia », hanno il valore di L. 20 e L. 50.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: L. 20, azzurro su fondo rosaceo; L. 50, rosso su fondo verde azzurro chiaro; foglio: 50 esemplari.

Le vignette, ispirate alla tecnica musiva, riproducono, per il valore di L. 20, un mosaico del XII secolo della Chiesa della Martorana in Palermo, rappresentante « Cristo che incorona il re Ruggero » e, per il valore di L. 50, un mosaico del Duomo di Monreale che rappresenta « re Guglielmo II che offre la Chiesa alla Vergine ».

Le due vignette, racchiuse da una sottile cornice, hanno uguale impostazione: in alto la leggenda « ARTE NORMANNA IN SICILIA »; su due righe nel valore di L. 20 e su una riga nel valore di L. 50, ed in basso « ITALIA » ed il valore, rispettivamente « L. 20 » e « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 333

(4097)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Luigi Einaudi nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 343, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1313 del 22 marzo 1974;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di Luigi Einaudi nel centenario della nascita, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta:

mm 25,5 × 30; formato stampa: mm 21,5 × 26; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: verde; foglio: 100 esemplari.

La vignetta riproduce, da una fotografia, il ritratto di Luigi Einaudi nell'età matura. In alto la leggenda « LUIGI EINAUDI » e sotto, a sinistra e a destra, le date « 1874 » e « 1961 ». In basso « ITALIA » e « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 295

(4094)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1974.

Valori e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi dell'« Idea europea ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 343, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1317 del 26 aprile 1974;

Decreta:

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dell'« Idea europea », nei valori da L. 50 e da L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 50, otto milioni da L. 90; foglio: 50 esemplari; policromia (quattro colori).

Le vignette riproducono un particolare di due statue in marmo, opere rappresentative della scultura italiana; per il valore da L. 50, il « David » di Gian Lorenzo Bernini (Roma, Galleria Borghese) e, per il valore da L. 90, il « Genio della vittoria » di Michelangelo Buonarroti (Firenze, Palazzo Vecchio).

Verticalmente sono riportati, in chiaro sul fondo scuro, i nomi degli autori, « G. L. BERNINI » e « MICHELANGELO ». Il simbolo della C.E.P.T., sempre in chiaro sul fondo scuro, completa la vignetta.

Una fascia a colore limita, sul lato sinistro e sul lato inferiore, la vignetta e reca sul lato verticale la leggenda « EUROPA » in chiaro; sul lato inferiore la parola « ITALIA », seguita dal valore, « L. 50 » e « L. 90 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 297

(4096)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di cinque francobolli della serie ordinaria « Ritratti di artisti italiani » aventi come soggetto Giovanni Bellini, Francesco Borromini, Andrea Mantegna, Raffaello Sanzio, Rosalba Carriera.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il santo natale e il turismo;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1974, di altri cinque valori della serie « Ritratti di artisti italiani » aventi come soggetto: Giovanni Bellini, detto « il Giambellino »; Francesco Borromini; Andrea Mantegna; Raffaello Sanzio; Rosalba Carriera;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1317 del 26 aprile 1974;

Decreta:

Sono emessi, nel valore unico da L. 50, cinque francobolli della serie ordinaria « Ritratti di artisti italiani », aventi come soggetto: Giovanni Bellini detto « il Giambellino »; Francesco Borromini; Andrea Mantegna; Raffaello Sanzio; Rosalba Carriera.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 26 × 31; formato stampa: mm 22 × 27; dentellatura: 13 3/4 × 13 1/2; foglio: 100 esemplari.

Colori:

per il Giambellino - fondo: rosa fragola; ritratto: nero argento; leggende: rosso;

per il Borromini - fondo: verde oliva; ritratto: azzurro grigio; leggende: verde oliva scuro;

per il Mantegna - fondo: verde giallastro; ritratto: bruno chiaro; leggende: verde marcio;

per Raffaello - fondo: bruno rosato; ritratto: nero bluastro; leggende: bruno;

per la Carriera - fondo: azzurro chiaro; ritratto: bruno; leggende: azzurro scuro.

Le vignette sono costituite, secondo uno schema che si ripete per tutti i soggetti, dal ritratto dei singoli artisti in ovale circondato da una fascia bianca recante in basso il relativo nome e delimitata da fili di cornice, sul fondo colorato.

Nel fondo figurano le seguenti leggende: in alto, sopra l'ovale, a sinistra, « L » e a destra il valore « 50 »; in basso, sotto l'ovale, « ITALIA ».

I ritratti riprodotti sono:

per il Giambellino (Giovanni Bellini, 1430-1516); ritratto, disegno a matita e bistro di Vettor Belliniano - Chantilly, Museo Condè;

per il Borromini (Francesco Borromini, 1599-1667); ritratto originale, incisione a bulino in rame, dal frontespizio del volume « Opera del cav. Francesco Borromino », prima edizione - Gianini, Roma 1720;

per il Mantegna (Andrea Mantegna, 1431-1506); ritratto, busto in bronzo di autore ignoto - Mantova, Chiesa di S. Andrea;

per il Raffaello (Raffaello Sanzio, 1483-1520); autoritratto giovanile, dipinto a tempera su tavola - Firenze, Galleria degli Uffizi;

per la Carriera (Rosalba Carriera, 1675-1757); autoritratto, pastello su carta - Venezia, Galleria dell'Accademia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 299

(4098)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Valori e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli commemorativi di Guglielmo Marconi nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative *in materia postale*, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 343, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1318 del 7 maggio 1974;

Decreta:

E' emessa una serie di due francobolli commemorativi di Guglielmo Marconi nel centenario della nascita, nei valori da L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 50, otto milioni da L. 90; colori: per il valore da L. 50, grigio tenue e verde smeraldo scuro; per il valore da L. 90, policromia (quattro colori); foglio: 50 esemplari.

Le vignette presentano il ritratto dello scienziato mentre segue i suoi esperimenti; nel valore da L. 50, l'artista ha inteso simboleggiare, sullo sfondo, le onde radio che si propagano nello spazio; in quello da L. 90, su di un fondo suddiviso in bande colorate, sono delineati i Continenti a significare l'universalità dell'impiego delle trasmissioni radio. In entrambi i valori, in alto, « GUGLIELMO MARCONI », con le date « 1874 » e « 1937 »; in basso, la parola « ITALIA », seguita dal valore, « L. 50 » e « L. 90 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 300

(4095)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Rettifica del decreto ministeriale 14 marzo 1974, relativo alla ripartizione di duemilaquattrocentonove posti di professore universitario di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 1 che istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74 duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio n. 372, con il quale sono stati assegnati duemilaquattrocentonove posti di professore di ruolo dei duemilacinquecento istituiti con l'art. 1 del citato decreto-legge n. 580;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1974 che ha parzialmente rettificato il citato decreto ministeriale 14 marzo 1974;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad una ulteriore parziale modifica della ripartizione dei posti effettuata con il precitato decreto ministeriale 14 marzo 1974, in relazione alle esigenze più pressanti emerse da un riesame delle motivate richieste delle varie Facoltà;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 marzo 1974, citato nelle premesse e modificato con il decreto ministeriale **11 aprile 1974, è parzialmente rettificato nel senso che la ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo alle Università di Napoli e Roma, per l'anno accademico 1973-74, è stabilita come segue:**

	Numero dei posti
Università di Napoli:	
Facoltà di giurisprudenza	15
Facoltà di scienze politiche	11
Facoltà di economia e commercio	11
Facoltà di lettere e filosofia	10
Facoltà di medicina e chirurgia - 1ª	14
Facoltà di medicina e chirurgia - 2ª	17
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	40
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	45
Facoltà di architettura	11
Facoltà di agraria	9
Facoltà di medicina veterinaria	3
Università di Roma:	
Facoltà di giurisprudenza	30
Facoltà di scienze politiche	14
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	14
Facoltà di economia e commercio	6
Facoltà di lettere e filosofia	45
Facoltà di magistero	36
Facoltà di medicina e chirurgia	17
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	51
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	40
Scuola di ingegneria aerospaziale	2
Facoltà di architettura	26
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari	1

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1975
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 90

(4404)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1975.

Attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province di trascurabile importanza olivicola dei compiti spettanti alle commissioni provinciali olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1974-75, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2170/74 del 10 agosto 1974, recante norme per il pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1974-75;

Visto il proprio decreto 11 settembre 1974, recante disposizioni relative all'integrazione predetta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 dello stesso mese;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1974-75, occorre applicare la citata disposizione sulla assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti, per la campagna 1974-75, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio d'oliva ha importanza trascurabile:

Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 2170/74 del 10 agosto 1974 ed applicate le disposizioni riguardanti la materia, contenute nel decreto ministeriale 11 settembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1975

Il Ministro: MARCORA

(4120)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

Modificazione e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Reno di Lei.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1957, n. 6796, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Reno di Lei;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Reno di Lei;

Visto il voto n. 516 reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 novembre 1974;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 3 gennaio 1957, n. 6796, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Reno di Lei viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistati in data 15 novembre 1974 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Reno di Lei ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti in provincia di Sondrio: Piuro, Campodolcino.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Milano dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3965)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Bolzano dal 13 al 22 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3990)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.
Iscrizione di una varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975, relativo alla nomina, per il triennio 1975-77, dell'anzidetta commissione;

Vita la lettera n. 848 in data 12 aprile 1975, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 10 aprile 1975, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di foraggera graminacea;

Visto il verbale della predetta adunanza del 10 aprile 1975;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, la seguente varietà di foraggera graminacea, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 10 aprile 1975, è depositata, ai sensi dello art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'istituto stesso:

1) Loglio perenne o loietto inglese « Weiris »;
responsabile della conservazione in purezza: L.C. Nungesser Darmstadt (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 5 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

(4119)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1975.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della regione Calabria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, per integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina, modificato dal decreto ministeriale 3 agosto 1970 e dal decreto ministeriale 9 agosto 1971;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1972 con il quale il territorio della provincia di Catanzaro è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1973 con il quale il territorio della provincia di Cosenza è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1974 con il quale il territorio della provincia di Reggio Calabria è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini esistenti nel territorio della regione Calabria è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Calabria è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4403)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sepino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Campobasso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 febbraio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comune di Sepino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sepino;

Visto che le opposizioni presentate dal comune di Sepino e dal comitato di agitazione permanente di Boiano, avverso la predetta proposta di vincolo, sono state respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso unitario ricco di valori estetici e tradizionali. A nord si estende una meravigliosa area pianeggiante attraversata dal

fiume Tammaro, riservata prevalentemente a pascolo estensivo, mentre la parte centrale e meridionale è caratterizzata da un complesso montuoso punteggiato da ripidi scoscendimenti che creano suggestivi effetti estetici nel paesaggio impreziosito, nello sfondo, dall'imponente profilo del massiccio del Matese. Il centro abitato di Sepino ed, in particolare, la frazione Altilia rappresentano un singolare e notevole esempio di armonica fusione tra l'opera dell'ingegno umano e gli elementi naturali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sepino ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud dal confine di comune e di provincia, ad est dalla linea ferroviaria Campobasso-Isernia, a nord dal limite di confine tra i comuni di Sepino e S. Giuliano, ad ovest dal limite di confine tra i comuni di Sepino e Guardiaregia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Campobasso.

La soprintendenza ai monumenti di Campobasso curerà che il comune di Sepino, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Verbale n. 5

Oggi 21 febbraio 1974, alle ore 16, in seguito a convocazione avvenuta con lettera r.r. del 15 febbraio 1974, prot. n. 321, presso la sede della soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti del Molise si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Campobasso, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) Proposta di vincolo paesistico del massiccio del Matese e zone limitrofe interessante i territori compresi nel comune di Sepino.

(*Omissis*).

Di conseguenza la commissione passa ad esaminare la proposta di vincolo riguardante il comune di Sepino, il cui sindaco non è presente.

Dopo ampia discussione la commissione approva, all'unanimità, la proposta di vincolo riguardante parte del territorio comunale di Sepino con la seguente motivazione:

« La commissione propone di sottoporre a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 1, punto 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio comunale di Sepino delimitata a sud dal confine di comune e di provincia, ad est dalla linea ferroviaria Campobasso-Isernia, a nord dal limite di confine tra i comuni di Serpino e San Giuliano, ad ovest dal limite di confine tra i comuni di Sepino e Guardiaregia, in quanto tale zona costituisce un complesso unitario ricco di valori estetici e tradizionali. A nord si estende una meravigliosa area pianeggiante attraversata dal fiume Tammaro, riservata prevalentemente a pascolo estensivo, mentre la parte centrale e meridionale è caratterizzata da un complesso montuoso punteggiato da ripidi scoscendimenti che creano suggestivi effetti estetici nel paesaggio, impreziosito, nello sfondo, dall'imponente profilo del massiccio del Matese.

Il centro abitato di Sepino ed in particolare la frazione Altilia rappresentano un singolare e notevole esempio di armonica fusione tra l'opera dell'ingegno umano e gli elementi naturali ».

(*Omissis*).

(4121)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Proroga del termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1974-75 per le province di Imperia, di Reggio Calabria e di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 10 luglio 1974, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 luglio 1974, relativo ai termini ed alle modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1974-75, nonchè alla compilazione e tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura e di raffinazione dell'olio lampantè e greggio di sansa:

Atteso che in base alle disposizioni contenute nel predetto decreto la domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di molitura delle olive e non oltre il termine del 31 maggio 1975;

Accertato che nelle province di Imperia, di Reggio Calabria e di Savona la maturazione delle olive è stata ritardata dall'andamento climatico ivi verificatosi e che in dette province sono ancora in corso le operazioni di raccolta e di molitura delle olive;

Considerata la necessità di prorogare per le predette province il termine ultimo di presentazione delle domande di integrazione di prezzo;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1974-75 è prorogato al 15 giugno 1975 per le province di Imperia e di Reggio Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

(4519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano e il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.

Il 21 maggio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 10 ottobre 1974, n. 615, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 315 del 3 dicembre 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano e il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.

In conformità a quanto previsto nello stesso scambio di note, l'accordo così concluso entrerà in vigore il 31 maggio 1975.

(4422)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Zogno

Con decreto 15 novembre 1974, n. 563, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno pertinenziale al fiume Brembo in comune di Zogno (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 mappale 5166 della superficie di mq 610 ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 novembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4063)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in comune di Piedimonte Etneo

Con decreto 15 novembre 1974, n. 564, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del vallone « Chiuse del Signore-Chiavazzi » in comune di Piedimonte Etneo (Catania) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 compreso tra i mappali 75 e 76 della superficie di mq 1344 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 agosto 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4064)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli spiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le propric domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4484)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Treviso-Istrana

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Trevignano (Treviso) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Treviso-Istrana con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964 e successivo decreto ministeriale di rettifica del 13 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 26 marzo 1966.

(3816)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Vedelago (Treviso) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Treviso-Istrana con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964 e successivo decreto ministeriale di rettifica del 13 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 26 marzo 1966.

(3817)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventiquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose, in Condofuri (Reggio Calabria), costituita per rogito Farinaro in data 25 agosto 1968, rep. 23420;

2) società cooperativa agricola La fruttiera, in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito Musto in data 8 gennaio 1968;

3) società cooperativa edilizia Fratelli Bandiera, in Milano, costituita per rogito Villa in data 5 marzo 1963, rep. 16643;

4) società cooperativa di abitazione Ugo Bassi, in Milano, costituita per rogito Raja in data 22 aprile 1963, rep. 18825;

5) società cooperativa edilizia S. Anna, in Milano, costituita per rogito De Paoli in data 22 giugno 1956, rep. 356/92;

6) società cooperativa mista per la Ricostruzione e gestione mercati coperti di viale Umbria, in Milano, costituita per rogito De Pertis in data 12 gennaio 1947, rep. 21316;

7) società cooperativa di consumo Italia fra reduci della federazione provinciale milanese, in Milano, costituita per rogito Brambilla in data 1° settembre 1947, rep. 17013/5778;

8) società cooperativa edilizia S. Ilario, in Milano, costituita per rogito Consolandi in data 5 giugno 1956, rep. 689/135;

9) società cooperativa abitazione Edil-Milano, in Milano, costituita per rogito Raja in data 30 marzo 1963, rep. 18012;

10) società cooperativa mista distribuzione gas Limbiate, in Limbiate (Milano), costituita per rogito Lulli in data 2 ottobre 1968, rep. 12515;

11) società cooperativa edilizia Alto Brembo, in Brembate Sopra (Bergamo), costituita per rogito Patanè in data 17 febbraio 1963, rep. 6980;

12) società cooperativa produzione e lavoro Muratori Maris, in Cremona, costituita per rogito Grasselli in data 9 febbraio 1966, rep. 5724/2004;

13) società Cooperativa edilizia tra dipendenti azienda gas energia elettrica della città di Voghera, in Voghera (Pavia), costituita per rogito Tartara in data 19 giugno 1951, rep. 11031;

14) società cooperativa edilizia Gioiosa, in Voghera (Pavia), costituita per rogito Adamo in data 23 ottobre 1963, rep. 5552;

15) società cooperativa mista di vigilanza notturna e campestre «Rinascita», in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 6 settembre 1958, rep. 7321;

16) società cooperativa edilizia Ingegneri, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 11 settembre 1963, rep. 49751;

17) società cooperativa edilizia S. Paolo 62, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 22 novembre 1962, rep. 457449;

18) società cooperativa di produzione e lavoro edile S. Antonio, in Capranica di Lecce (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 5 dicembre 1954, rep. 32172;

19) società Cooperativa agricola fra coltivatori diretti e produttori agricoli, in Salve (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 15 ottobre 1959, rep. 5188;

20) società cooperativa edilizia Nuovi orizzonti, in Merine di Lizzanello (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 13 giugno 1962, rep. 5155;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Crocifisso Petrelli tra muratori e affini, in Trepuzzi (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 4 luglio 1946, rep. 18638;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Unione confezioniste Jaqueline, in Serramanna (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 23 novembre 1967, rep. 2336;

23) società cooperativa edilizia La serena, in Perugia, costituita per rogito Trotta in data 1° luglio 1957, rep. 620/169;

24) società cooperativa di consumo Fosse di S. Anna d'Alfaedo, in Fossedata di S. Anna d'Alfaedo (Verona), costituita per rogito Sauro in data 28 dicembre 1941.

(4068)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 28 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,85	622,85	622,78	622,85	622,25	622,80	622,75	622,78	622,78	622,85
Dollaro canadese	606,40	606,40	606,40	606,40	605,30	606,35	606,35	606,40	606,40	606,50
Franco svizzero	251,99	251,99	251,90	251,99	251,50	251,95	251,75	251,99	251,99	251,95
Corona danese	115,20	115,20	115,30	115,20	115,05	115,15	115,16	115,20	115,20	115,20
Corona norvegese	126,47	126,47	126,50	126,47	126,15	126,45	126,50	126,47	126,47	126,45
Corona svedese	159,50	159,50	159,25	159,50	159 —	159,45	159,40	159,50	159,50	159,50
Fiorino olandese	259,85	259,85	259,60	259,85	259,50	259,80	259,75	259,85	259,85	259,80
Franco belga	17,816	17,816	17,81	17,816	17,903	17,80	17,8075	17,816	17,816	17,80
Franco francese	157,03	157,03	157,25	157,03	157,25	157 —	157,09	157,03	157,03	157 —
Lira sterlina	1449,40	1449,40	1450,25	1449,40	1447,40	1449,35	1448,65	1449,40	1449,40	1449,40
Marco germanico	267,35	267,35	267,30	267,35	267,74	267,30	267,45	267,35	267,35	267,30
Scellino austriaco	37,709	37,709	37,70	37,709	37,40	37,65	37,7150	37,709	37,709	37,70
Escudo portoghese	25,755	25,775	25,77	25,755	25,63	25,70	25,74	25,755	25,755	25,75
Peseta spagnola	11,205	11,205	11,205	11,205	11,19	11,16	11,20	11,205	11,205	11,20
Yen giapponese	2,154	2,154	2,14	2,154	2,140	2,14	2,1490	2,154	2,154	2,15

Media dei titoli del 28 maggio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,800
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,200
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,900
» 5 % (Città di Trieste)	92,650
» 5 % (Beni esteri)	91,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,700
» 5,50 % » » 1968-83	82,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,475
» 6 % » » 1971-86	84 —
» 6 % » » 1972-87	83,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,300
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,075
» poliennali 7 % 1978	93,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,80
Dollaro canadese	606,375
Franco svizzero	251,87
Corona danese	115,18
Corona norvegese	126,485
Corona svedese	159,45
Fiorino olandese	259,80
Franco belga	17,812
Franco francese	157,06
Lira sterlina	1449,025
Marco germanico	267,40
Scellino austriaco	37,712
Escudo portoghese	25,747
Peseta spagnola	11,202
Yen giapponese	2,151

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1975

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1975 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1975			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974			29.171		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	6.685.988			
	residui	510.577			
	Totale		7.196.565		
Accensione di prestiti	competenza	1.198.790			
	residui	—			
	Totale		1.198.790		
Spese correnti	competenza			4.583.505	
	residui			398.177	
	Totale				4.981.682
Spese in conto capitale	competenza			434.921	
	residui			476.841	
	Totale				911.762
Rimborso di prestiti	competenza			23.678	
	residui			4.805	
	Totale				28.483
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		8.605.834		8.499.086	
Conti correnti		22.424.618		21.250.242	
Incassi da regolare		10.733.533		10.546.176	
Altre gestioni		9.230.480		8.367.137	
	Totale		50.992.465		48.662.641
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		122.262		287.421	
Pagamenti da regolare		614.298		1.051.565	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.879.405		1.819.690	
Altri crediti		14.433.786		18.660.850	
	Totale		17.049.751		21.819.526
	Totale complessivo		76.466.742		76.404.094
Fondo di cassa al 30 aprile 1975			—		62.648
	Totale a pareggio		76.466.742		76.466.742

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1975 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		62.648	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	165.985		
Pagamenti da regolare	2.033.191		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	2.676.893		
Altri crediti	10.584.766		
Totale crediti		15.450.835	
In complesso			15.523.48
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	21.814.391		
Conti correnti	8.057.340		
Incassi da regolare	532.941		
Altre gestioni	2.082.171		
Totale debiti			32.486.843
Situazione del Tesoro (passività)			16.963.360

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1975: L. 310.438 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(4577)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1975

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . . »		124.147.792.861
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle aziende di credito L.	13.717.272.446	
— sconto buoni Tesoro e cedole . »	—	
		13.717.272.446
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . L.	979.336.801.501	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	1.265.650.000.000	
— a scadenza fissa . . . . »	349.242.413.600	
		2.594.229.215.101
Prorogati pagamenti presso le stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		7.639.935.439
Ufficio italiano cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	—	
— conti speciali . . . . »	7.122.446.662.918	
		7.122.446.662.918
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.191.360.722.167
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		2.022.932.201.385
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		656.367.444.075
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		12.344.474.618.520
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		193.119.041.198
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	340.100.639.039	
— altre attività . . . . »	205.889.095.404	
		545.989.734.443
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		276.732.965.698
Spese dell'esercizio . . . . »		63.928.990.033
		29.300.374.259.900
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		909.522.183.561
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	4.836.216.030.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	3.124.514.300.000	
— altri . . . . »	11.582.114.414.638	
		19.542.844.745.556
Depositari di titoli e valori . . . . L.		737.090.694
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		2.159.446.216
TOTALE . . . L.		49.755.637.725.927

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . L.		10.295.870.853.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		73.815.585.379
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		228.690.533.611
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.030.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		193.119.041.198
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	8.373.765.246.533	
— altri . . . . »	1.588.403.587	
		8.375.353.650.120
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	5.022.974.268.750	
— altri . . . . »	6.131.350.675	
		5.029.105.619.425
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	2.099.472.394.168	
— altri . . . . »	33.283.445.835	
		2.132.755.840.003
Ufficio italiano dei cambi - conto corrente ordinario L.		80.324.241.481
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		184.523.708.354
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		35.541.098.150
Fondi diversi accantonati . . . . »		845.912.686.924
Partite varie passive . . . . »		1.671.947.664.788
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . »	39.522.422.404	
Fondo di riserva straordinario . . . . »	36.662.747.719	
		76.485.170.123
Rendite dell'esercizio . . . . L.		75.928.537.344
		29.300.374.259.900
Impegni . . . . L.		909.522.183.561
Depositanti . . . . »		19.542.844.745.556
Titoli e valori presso terzi . . . . »		737.090.694
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		2.159.446.216
TOTALE . . . L.		49.755.637.725.927

(4578)

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 5, in data 10 maggio 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati (Roma).

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la stratigrafia e petrografia delle Alpi centrali, Milano.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica nucleare, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di strutturistica chimica «G. Giacomello», Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la endocrinologia e oncologia sperimentale, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnica del freddo, Padova.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorsi, per titoli e per prova pratica, a due posti di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biologia del mare, Venezia.

Concorsi, per titoli e per prova pratica, a due posti di ausiliario tecnico a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 24 giugno 1975, ad eccezione dei bandi di concorso relativi al laboratorio per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia, e all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma, i cui termini scadranno rispettivamente il 9 giugno e l'8 agosto 1975 e che per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(4423)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli e per esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso, per titoli ed esami, ad agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'Amministrazione centrale per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

8) patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) il tipo di patente posseduto, la prefettura che l'ha rilasciato e la data di rilascio;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I titoli, diplomi o attestati di cui sopra vanno prodotti in bollo da L. 700.

Non si terrà conto di documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo e secondo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Valutazione dei titoli

La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli ed effettua la attribuzione del punteggio relativo ai titoli prodotti dagli aspiranti.

Art. 5.

Ai candidati sarà data comunicazione della data fissata per la prova pratica di idoneità tecnica e per l'esame psicotenico almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerli.

I candidati dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova un documento di identità personale non scaduto di validità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno:

a) accertamento tecnico-pratico della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture, e conoscenza perfetta del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici;

b) esame psicotenico del candidato.

Le prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nelle due prove. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con i voti riportati nelle due prove di cui al presente art. 6.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuato presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo;

8) certificato in bollo da L. 700, rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

e) certificato rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente *C*.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad agente tecnico.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 133, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 977.550 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 48.400, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 277

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) è in possesso della patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli rilasciati dalla prefettura di . . . in data . . . .;

h) allega i sottoelencati documenti.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

. . . ., addì . . . .

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . »; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4224)

Concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Ritenuto di dover bandire un concorso, per esami, a segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'Amministrazione centrale per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;
Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diplomate degli istituti tecnici femminili, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, stenodattilografo in lingue estere, contabile d'azienda, addetto alla contabilità d'azienda, corrispondente commerciale in lingue estere;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;
b) nozioni di contabilità di Stato;
c) elementi di economica politica;
d) elementi di statistica.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 14 e 15 novembre 1975, salva la facoltà di istituire altre sedi di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, *senza alcun preavviso*, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancellerie, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a segretario.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 160, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 48.400, oltre gli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 274

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . . (provincia . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . (provincia . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'Amministrazione . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro)

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . .

. . . ., addì . . . .

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare: è attualmente in servizio militare presso il . . »; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . », ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4225)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, e successive modificazioni;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministro della difesa e stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche;

Ritenuta la necessità di indire un concorso pubblico a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio e in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 7 e 8 luglio 1975, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, e degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità scientifica, o del diploma di perito tecnico industriale o nautico, o del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche, di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, di tecnico delle industrie chimiche.

Sono altresì validi per la partecipazione al concorso il diploma di licenza industriale, o di istituto professionale di 3° grado, o di istituto nautico, o di istituto tecnico-sezione industriale o fisico-matematica, di cui all'ordinamento scolastico anteriore;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti, oppure dichiarati decaduti, ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo, e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche si sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti e loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove lo interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della Difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare il diritto a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possono far valere titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza o preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà formata, tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi, ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo devono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva devono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4), 6) (estratto dell'atto di nascita - direzione politici - casellario giudiziale - titolo di studio), oltre ad una dichiarazione rilasciata su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui sopra, nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1975
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 315

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª *- Sezione* 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . ,) (2);

di non avere riportato alcuna condanna penale (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi sede;

di prescegliere per il colloquio facoltativo la lingua o le lingue . . . . . . (6).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . . . .

. . . . (data) . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.;

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della Difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) Inglese, francese, tedesco. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendono sostenere il colloquio facoltativo.

(7) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

Le due prove scritte consisteranno in:

matematica: nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

una prova di disegno: essa consisterà in un disegno di complessi o particolari di costruzioni aeronautiche di cui al programma del colloquio. Potrà essere richiesta anche la compilazione di una breve relazione su quanto rappresentato dal disegno.

Colloquio:

Esso verterà, oltre che sulla discussione sul contenuto degli elaborati delle prove scritte, sul seguente programma:

Variazioni della pressione, densità e temperatura dell'aria con la quota - Aria tipo - Leggi del moto dei gas perfetti - Principio di Bernouilli - Fluidi reali - Viscosità - Vortici - Velocità del suono - Aerodinamica subsonica, transonica, supersonica - Leggi principali dell'aerodinamica subsonica.

Velocità e pressioni intorno ad un'ala - Moto laminare e moto turbolento - Portanza, resistenza, efficienza, diagrammi dell'efficienza e dei coefficienti di portanza, resistenza - Polare dell'ala e punti caratteristici; vari tipi di resistenza, resistenza di profilo e resistenza indotta - Potenza necessaria e potenza disponibile al volo; velocità ascensionale.

Parti dell'aeroplano: ala, fusoliera, impennaggi, superfici di governo, ecc.; loro struttura e materiali impiegati alla loro costruzione.

Schemi generali dei principali tipi di aeroplani.

Prove statiche e coefficienti di contingenza.

Impianto elettrico, idraulico, combustibile, freni, comandi di volo e servocomandi, flaps, aerofreni, carrello di atterramento, strumenti, equipaggiamento di emergenza, tettucci, sedili eiettabili.

Ciclo di funzionamento del motore alternativo - Costituzione e funzionamento teorico di un motore a 4 tempi - Funzionamento pratico di un motore di aviazione - Diagrammi teorici e pratici - Rendimento - Rendimento volumetrico - Durata della combustione - Anticipo - Detonazione.

Meccanismo biella manovella - Accelerazione dello stantuffo - Forze di inerzia - Coppia motrice.

Caratteristiche generali dei motori alternativi di aviazione.

Vari tipi di disposizione dei cilindri - Caratteristiche di potenza e di consumo a quota zero.

Descrizione generale dei principali organi del motore alternativo - I riduttori dell'elica.

Ristabilimento della potenza dei motori alternativi in quota.

Differenze costruttive e di progetto tra motori alternativi terrestri e motori alternativi aeronautici - Massime potenze raggiungibili.

Generalità sulle eliche e leggi relative - Eliche a passo variabile in volo - Principi di funzionamento del turbogetto e determinazione della spinta - Ciclo del turbogetto e variazione della pressione, temperatura, velocità lungo il turbogetto - Confronto fra propulsione ad elica e propulsione a reazione.

Rendimento termodinamico ideale, rendimento termico, rendimento propulsivo, rendimento totale - Influenza della temperatura sul rendimento termico - Confronto fra il rendimento propulsivo e totale di un turbogetto con i relativi rendimenti di un complesso elica-motore alternativo.

Influenza della temperatura di ammissione - Consumi superfici del turbogetto - La combustione: dosatura di miscela e temperature nelle camere di combustione - Combustibili impiegati - Circuiti carburanti e sistemi di regolazione del flusso carburante - Camera di combustione - Iniettori, vaporizzatori.

La regolazione del regime del turbogetto.

Compressore, turbina, ugello di scarico.

Lubrificazione del turbogetto.

Variazione della spinta e del consumo specifico in funzione del numero dei giri, della quota, della velocità del velivolo.

Turboeliche e turbogetti a doppio flusso.

Post-combustione, iniezione di miscela; turbogetti per decollo verticale - Materiali impiegati nella costruzione dei turbogetti.

Elementi di balistica esterna - Tiro di lancio e di caduta - Elementi di balistica interna - Principio di funzionamento delle armi automatiche e realizzazioni pratiche.

Esplosivi e munizioni: composizione e caratteristiche dei principali esplosivi in uso - Munizionamento di lancio e di caduta, spolette - Carica cava.

Collimazione nel tiro di lancio e di caduta.

Elementi sulla propulsione a reazione, propellenti, impulso specifico ed impulso totale - Generalità sui razzi e sulle installazioni relative.

Missili - Stabilizzazione ed organi di controllo - Sistemi di guida - Caratteristiche dei tipi dell'A.M. - Installazioni di bordo - Sistemi di armi antiaerei - Equipaggiamenti al suolo.

Il colloquio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Aeronautica;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

Colloquio facoltativo (lingue estere):

La prova può essere sostenuta su una o due delle seguenti lingue:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consiste in una conversazione di argomenti generici e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: FORLANI

(4383)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professori universitari di ruolo

Con decreto ministeriale 27 maggio 1975 sono state apportate le seguenti modifiche alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo di seguito indicate:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 71

(prima disciplina indicata nel gruppo: Filosofia teoretica)

Concorso n. 71 b):

Moretti Costanzo prof. Teodorico, Università di Bologna, in sostituzione del prof. Sciacca Michele.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 76

(prima disciplina indicata nel gruppo: Pedagogia)

Concorso n. 76 a):

Bernardinis prof.ssa Anna Maria, Università di Padova, in sostituzione del prof. Bongioanni Fausto.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 104
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Clinica delle malattie nervose e mentali)

Concorso n. 104 b):

Bonavita prof. Vincenzo, Università di Messina, in sostituzione del prof. Rossini Romolo.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 137
(prima disciplina indicata nel gruppo: Pedologia)

Concorso n. 137:

Giardini prof. Allegro, Università di Bologna, in sostituzione del prof. Ballatore Giovanni Pietro.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 219
(prima disciplina indicata nel gruppo: Misure meccaniche)

Concorso n. 219:

Capocaccia prof. Antonio, Università di Genova, in sostituzione del prof. Ferro Antonio.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 262
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Clinica chirurgica veterinaria)

Concorso n. 262:

Cecio prof. Aldo, Università di Napoli, in sostituzione del prof. Peli Ivo.

DISCIPLINA N. 344
(Genetica medica)

Concorso n. 334:

Marongiu prof. Antonio, Università di Sassari, in sostituzione del prof. Lenti Camillo.

DISCIPLINA N. 380
(Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna)

Concorso n. 380:

Crosara prof. Fulvio, Università di Trieste, in sostituzione del prof. Maffei Domenico.

(4503)

Avviso di rettifica

A parziale rettifica delle « Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo », pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 25 marzo 1975, al gruppo di discipline n. 23 (prima disciplina indicata nel gruppo: Sociologia politica), concorso n. 23, dove è scritto: « *Galatino* professor Fausto, Università di Palermo », deve leggersi: « *Galantino* prof. Fausto, Università di Palermo »; alla disciplina n. 293 (Filologia micenea), concorso n. 293, dove è scritto: « Invernizzi prof. Antonio, Università di *Pavia* », deve leggersi: « Invernizzi prof. Antonio, Università di *Torino* »; alla disciplina n. 300 (Lingua e letteratura hindi), concorso n. 300, dove è scritto: « Floridia prof. Elio, Università di *Perugia* », deve leggersi: « Floridia prof. Elio, Università di *Roma* ».

(4317)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3337 del 3 giugno 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Anagni, Cassino, Isola Liri e Veroli;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dall'assessorato regionale alla sanità, dalla prefettura di Frosinone e dall'ordine provinciale dei medici chirurghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Di Giacomo dott. Romano, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Di Franco dott. Antonino, vice prefetto;
D'Arca prof. dott. Salvatore Ugo, docente di ruolo di igiene dell'Università di Roma;
Conti prof. dott. Carlo, docente di ruolo di patologia medica dell'Università di Roma;
Cocchini dott. Claudio, funzionario della carriera direttiva dei tecnici della regione Lazio;
Contardi dott. Ugo, ufficiale sanitario di ruolo.

Segretario:

Donzelli Francesco, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione avrà sede presso l'istituto di igiene della Università di Roma e le prove di esame avranno inizio non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto viene altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 19 aprile 1975

Il medico provinciale: FISCHETTI

(4306)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1386-AA.6/12 in data 12 novembre 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto n. 551-AA.6/12 in data 3 maggio 1973;

Visto il proprio decreto n. 1387-AA.6/12 in data 12 novembre 1974, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Vista la deliberazione n. 5/8 in data 22 aprile 1975 dell'assemblea del consorzio veterinario con sede in Este con la quale vengono accolte le dimissioni volontarie dal posto di veterinario condotto del dott. Leonardi Vittorio e viene sollecitata l'assegnazione della condotta ad altro candidato idoneo avente diritto;

Vista la nota in data 29 aprile 1975 del dott. Grigolo Gianni con la quale lo stesso accetta la condotta veterinaria consorziale di Este con la conseguente rinuncia quindi alla condotta precedentemente assegnatagli, e ciò ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assegnazione della condotta veterinaria consorziale di Este al dott. Grigolo Gianni e di quella di Piazzola sul Brenta al dott. Zaccaria Mario, altro candidato idoneo e che segue il dott. Grigolo in graduatoria;

Visto l'ordine delle preferenze espresse nella domanda dai candidati predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Grigolo Gianni è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Este, Ospedaletto Euganeo e Baone, in sostituzione del dott. Leonardi Vittorio, dimissionario.

Il dott Zaccaria Mario è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Piazzola sul Brenta e Limena, in sostituzione del dott. Grigolo Gianni e per implicita rinuncia dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 29 aprile 1975

Il veterinario provinciale: BERTI

(3937)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1638 del 10 marzo 1975, con il quale venivano nominati i vincitori delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Piacenza al 30 novembre 1973;

Preso atto della rinuncia del dott. Leopoldo Porcari, vincitore della condotta consortile di Lugagnano-Morfasso-Vernasca, e del dott. Adriano Bissi, vincitore della condotta di Ziano Piacentino, come risulta dalle comunicazioni acquisite agli atti dell'ufficio;

Ritenuto necessario procedere alla nomina dei nuovi vincitori, tenendo conto delle sedi chieste nell'ordine di preferenza dai candidati che seguano immediatamente nella graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1974, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa i seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Scrocchi Carlo: consorzio veterinario Lugagnano-Morfasso-Vernasca;

Scarani Carlo: Ziano Piacentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 15 maggio 1975

p. *Il veterinario provinciale*: ROCCA

(4305)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi cliniche e microbiologia.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione 2 aprile 1975, n. 103, esecutiva, i termini di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario del laboratorio di analisi cliniche e microbiologia, bandito con deliberazione 9 settembre 1972, n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 145 del 7 giugno 1973, sono riaperti fino alle ore 12 del 45° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4395)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **24.**

Interventi regionali d'emergenza.

(*Pubblicata nell'8° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare condizioni di effettiva ed immediata operatività all'azione degli enti locali della Lombardia e al programma regionale 1974-75, la Regione attua, secondo le procedure, i tempi e le modalità di finanziamento previste dai successivi articoli, interventi di emergenza nei seguenti settori:

a) costruzione, allestimento e arredamento di asili-nido;

b) costruzione di opere pubbliche degli enti locali e di loro consorzi;

c) ampliamento e ammodernamento del materiale rotabile degli enti pubblici gestori di autolinee urbane ed extraurbane.

Titolo I

ASILI-NIDO

Art. 2.

Contributi straordinari regionali

Per accelerare l'attuazione del piano di asili-nido per l'anno 1973, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 891 del 6 giugno 1974, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni ed ai consorzi di comuni contributi straordinari in capitale per la costruzione, l'allestimento e l'arredamento degli asili-nido e micronidi inclusi in tale piano.

Fermi i limiti di spesa ammissibile stabiliti nel secondo comma del successivo art. 6, i contributi straordinari sono concessi nella misura occorrente a coprire la quota dei costi di allestimento dell'area, di costruzione ed arredamento di asili-nido e micronidi che ecceda i contributi in capitale previsti dal piano 1973 nonchè quelli in annualità, previsti nel medesimo piano, convertiti a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

I contributi in annualità previsti nel piano 1973 sono convertiti in contributi in capitale nella misura massima di cui all'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1974, n. 34.

Art. 3.

Modalità di realizzazione

Per la costruzione di asili-nido previsti nel piano 1973, i comuni o i loro consorzi possono scegliere fra la realizzazione da parte della Regione, mediante il ricorso all'edilizia standardizzata e la realizzazione diretta di un proprio progetto secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 4.

Realizzazione da parte della Regione

Allo scopo di facilitare la sollecita realizzazione degli asili-nido previsti dal piano 1973 la giunta regionale è autorizzata a provvedere, per conto dei comuni e dei consorzi di comuni che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art. 5, alla costruzione degli asili-nido mediante il ricorso all'edilizia standardizzata nei modi disposti dai successivi commi.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale invita imprese e loro consorzi, cooperative edili e loro consorzi, imprese di edilizia industrializzata

che abbiano i requisiti tecnici, finanziari e organizzativi previsti dalla legislazione vigente in materia, a presentare offerte vincolanti per modelli tipo di asili-nido.

L'invito dovrà richiamare i requisiti prescritti dalla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 e indicare le dimensioni dei modelli tipo richiesti, le caratteristiche tipologiche e tecnico-costruttive, i limiti dei costi e dei tempi di esecuzione per opere complete dell'allestimento e dell'arredamento.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'invito suddetto nel Bollettino ufficiale della Regione, le imprese invitate dovranno far pervenire alla giunta regionale offerte corredate da progetto esecutivo dei modelli tipo, con l'indicazione analitica dei costi.

Tali offerte dovranno essere vincolanti e contenere l'impegno ad eseguire contemporaneamente almeno il 50% dell'intero programma regionale.

Sulla base delle offerte presentate, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte sceglie uno o più modelli tipo di asili-nido e ne dà immediata ed integrale comunicazione agli enti locali interessati. La relativa deliberazione è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Adempimenti dei comuni e dei consorzi

I comuni e i consorzi di comuni che intendano richiedere la realizzazione da parte della Regione dell'asilo-nido secondo un modello-tipo prescelto a norma dell'art. 4, approvano con propria delibera il progetto esecutivo del modello-tipo adottato e lo trasmettono alla giunta regionale entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'ultimo comma del medesimo art. 4.

La delibera di approvazione di cui al primo comma comporta la rinuncia da parte del comune o del consorzio al progetto già eventualmente presentato ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1972, n 39 e la destinazione del contributo concesso con il piano 1973 alla realizzazione del modello-tipo adottato.

La deliberazione di approvazione deve altresì recare l'impegno dell'ente a rimborsare alla Regione il contributo straordinario a norma degli articoli 11 e 34 della presente legge.

Art. 6.

Realizzazione da parte dei comuni e dei consorzi di comuni

I comuni ed i consorzi di comuni che non optino per la realizzazione di asili-nido mediante modelli-tipo di edilizia standardizzata devono trasmettere alla giunta regionale entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, la delibera di approvazione di un proprio progetto esecutivo ovvero, qualora abbiano già trasmesso un progetto esecutivo alla giunta regionale in attuazione del piano 1973, la delibera di conferma dello stesso con la richiesta di ammissione al contributo straordinario e il relativo impegno di rimborso del contributo straordinario a norma degli articoli 11 e 34 della presente legge.

Ai fini della determinazione del contributo straordinario regionale, la spesa ammissibile per ciascun asilo-nido progettato dai comuni o dai consorzi di comuni non può superare il costo indicato nella delibera della giunta regionale di cui allo ultimo comma dell'art. 4 per la realizzazione dell'asilo-nido del tipo standardizzato di dimensioni corrispondenti.

Art. 7.

Norme comuni

Le delibere di cui agli articoli 5 e 6 dovranno contenere la dichiarazione della disposizione dell'area o, in mancanza, dei modi di acquisizione dell'area stessa.

Tali delibere non sono soggette ad alcun parere preventivo da parte di organi regionali.

Art. 8.

Contributi del piano 1973

Ai comuni e consorzi compresi nel piano 1973 che non provvedano, entro i termini stabiliti, a quanto disposto dall'art. 5 o dall'art. 6 verranno corrisposti esclusivamente i contributi assegnati con tale piano.

Art. 9.

Piano di assegnazione dei contributi straordinari

Sulla base delle delibere esecutive pervenute a norma dei precedenti articoli 5 e 6, la giunta regionale, previo parere della commissione tecnico-amministrativa regionale approva, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'ultimo comma dell'art. 4, il piano di assegnazione dei contributi straordinari e provvede alla conversione dei contributi in annualità a norma dell'ultimo comma del precedente art. 2.

Il piano di assegnazione ha valore di provvedimento di approvazione dei progetti e di concessione dei relativi contributi straordinari.

Il piano è immediatamente comunicato al consiglio regionale.

Art. 10.

Attuazione del piano da parte della giunta regionale

Per la realizzazione dei progetti di asilo-nido mediante edilizia standardizzata inclusi nel piano di cui al precedente art. 9, la giunta regionale delibera i contratti per l'affidamento della costruzione, dell'allestimento e dell'arredamento mediante ricorso alla trattativa privata con l'impresa o le imprese che abbiano presentato i modelli-tipo prescelti dai comuni e dai loro consorzi.

Tali contratti debbono, fra l'altro indicare:

a) il numero, la tipologia e la localizzazione delle singole opere da realizzare nonchè i tempi per la loro esecuzione;

b) le parti delle opere che l'impresa eseguirà in proprio e di quelle che la stessa impresa affiderà a cooperative, consorzi di cooperative, ed imprese regolarmente iscritte all'albo dei costruttori;

c) le procedure relative sia all'attività di vigilanza sulla esecuzione delle opere sia al loro collaudo definitivo;

d) la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di eventuali controversie.

A collaudo avvenuto gli asili-nido realizzati in base ai contratti di cui al presente articolo entrano a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni e dei consorzi di comuni. Ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.

Art. 11.

Rimborso dei contributi straordinari

I comuni e i consorzi sono tenuti a rimborsare il contributo straordinario in 25 annualità posticipate costanti, comprensive della quota capitale nonchè del parziale rimborso nella misura del 9% degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla Regione ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo quinto; tali annualità decorrono dall'anno successivo al collaudo dell'opera.

La misura del rimborso parziale degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla Regione è ridotta al 6% per i comuni e per i consorzi compresi nelle zone dichiarate depresse a norma dell'art. 2 della legge regionale 26 dicembre 1972, numero 40.

Titolo II

OPERE PUBBLICHE DI ENTI LOCALI

Art. 12.

Opere pubbliche di enti locali

Per accelerare l'attuazione delle opere, escluse quelle di edilizia ospedaliera, previste dai piani di riparto deliberati a norma dell'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 7, degli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 e dell'art. 12 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, in ordine alle quali gli enti interessati non abbiano ottenuto alla data di entrata in vigore della presente legge l'affidamento del relativo mutuo, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in capitale nella misura occorrente per la totale copertura della spesa ammessa a contributo a norma dei predetti piani di riparto.

Gli enti interessati dovranno trasmettere alla giunta regionale entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la delibera esecutiva con la quale viene richiesto il contributo straordinario e viene assunto l'impegno al rimborso nella misura stabilita dal successivo art. 13 e con le modalità di cui all'art. 34 della presente legge.

Tale delibera dovrà essere corredata altresì dal progetto esecutivo dell'opera o dovrà far riferimento a progetti esecutivi trasmessi in precedenza alla giunta regionale ai sensi delle leggi richiamate nel primo comma del presente articolo.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di assegnazione dei contributi straordinari.

Il piano di assegnazione ha valore di provvedimento di approvazione dei progetti e di concessione dei relativi contributi straordinari.

Contestualmente alla concessione dei contributi straordinari è disposta la revoca della concessione di contributi in annualità già accordati per lo stesso titolo.

Art. 13.

Rimborso contributi straordinari

Il rimborso dei contributi straordinari di cui al precedente art. 12 è determinato nelle misure seguenti:

a) gli enti già assegnatari, a norma dei piani di riparto di cui alle citate leggi regionali numeri 7, 9 e 34 del 1973, di contributi in annualità sono tenuti a rimborsare alla Regione la somma corrispondente alle spese effettivamente sostenute, nei limiti della spesa dichiarata ammissibile, in 25 annualità posticipate costanti decorrenti dall'anno successivo al collaudo dell'opera.

Tali annualità dovranno comprendere, oltre alle quote capitali, il parziale rimborso degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel titolo quinto nella misura dell'1,50; 2,75; 3,75; 4,75; 5,75; 7,50% annuo rispettivamente per le opere per cui era stato disposto un contributo in annualità del 5; 4,50; 4; 3,50; 3; 2%;

b) gli enti già assegnatari di contributi in capitale ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 34, sono tenuti a rimborsare alla Regione la quota corrispondente alla differenza fra la spesa già dichiarata ammissibile e l'ammontare di tale contributo, in 25 annualità posticipate costanti decorrenti dall'anno successivo al collaudo dell'opera.

Tali annualità dovranno comprendere oltre alle quote capitali, il parziale rimborso, nelle misure previste all'art. 11, degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel titolo quinto.

Art. 14.

Opere igieniche di consorzi e di comunità montane o comunque al servizio di ambiti territoriali sovracomunali

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in capitale a totale copertura della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione di opere igieniche da parte di consorzi di enti locali e di comunità montane o comunque al servizio di ambiti territoriali sovracomunali, secondo le modalità stabilite dai successivi commi.

I consorzi, le comunità montane ed i comuni interessati dovranno trasmettere alla giunta regionale, entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la delibera di approvazione del progetto esecutivo dell'opera per la quale si richiede il contributo straordinario, salva la possibilità di fare riferimento a domande e progetti esecutivi già presentati alla giunta regionale in base ad altre leggi regionali.

La delibera di cui al comma precedente dovrà altresì contenere l'impegno al rimborso della metà del contributo straordinario nelle forme e alle condizioni previste dagli articoli 11 e 34 della presente legge regionale.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera i criteri prioritari da adottarsi per la scelta delle opere da ammettere a contributo.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione tecnico-amministrativa regionale e d'intesa con la competente commissione consiliare, approverà il piano di assegnazione dei contributi straordinari.

Vale per questo piano il disposto del penultimo comma del precedente art. 12.

Art. 15.

Oneri sopravvenuti

La giunta regionale è autorizzata ad assegnare, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 35, contributi integrativi in capitale nella misura occorrente alla totale copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla revisione dei prezzi contrattuali e dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 maggio 1975 per l'esecuzione delle opere pubbliche contemplate nei piani di riparto deliberati a norma dell'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 7, degli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 e dell'art. 12 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, con esclusione delle opere di edilizia ospedaliera.

Tali contributi integrativi si aggiungono a quelli straordinari previsti dal medesimo art. 12 e debbono essere rimborsati nella misura e con le modalità di cui agli articoli 13 e 34 della presente legge.

I contributi integrativi in capitale, nei limiti e alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sono altresì assegnati per gli oneri sopravvenuti relativi alla costruzione degli asili-nido inclusi nel piano 1972, approvato con delibera del consiglio regionale n. 1286 del 26 ottobre 1972.

Tali contributi debbono essere rimborsati nella misura e con le modalità di cui agli articoli 11 e 34 della presente legge.

Art. 16.

Procedure di concessione

Ai fini di quanto previsto nel precedente art. 15, nel caso di aggiudicazione in aumento derivante da gara o da trattativa privata, l'ente interessato, entro dieci giorni dalla data della aggiudicazione, trasmette, a pena di decadenza, alla giunta regionale copia degli atti relativi con la delibera di richiesta del contributo integrativo; nel caso di revisione dei prezzi contrattuali e di riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese, l'ente interessato trasmette alla giunta regionale con la relativa delibera di richiesta gli atti giustificativi entro un anno dal certificato di collaudo dell'opera.

La giunta concede il contributo integrativo, sentita la commissione tecnico-amministrativa regionale entro i trenta giorni successivi dal riconoscimento della richiesta.

Art 17.

Opere pubbliche di province e di grandi comuni

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi costanti per 35 anni per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di provincie, comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a sessantacinquemila abitanti.

Gli enti interessati dovranno trasmettere la delibera di approvazione del progetto esecutivo delle opere entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono determinati in misura non superiore all'1% annuo della spesa ammissibile.

La giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente e sentita la commissione tecnico-amministrativa regionale approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di assegnazione dei contributi. Si applica il disposto del penultimo comma del precedente art. 12.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel titolo primo della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9.

Titolo III

MATERIALE ROTABILE
DELLE AUTOLINEE URBANE ED EXTRAURBANE

Art. 18.

Contributi straordinari regionali

Per favorire l'ampliamento e l'ammodernamento del materiale rotabile degli enti pubblici gestori di servizi di autolinee urbane ed extraurbane, la Regione concede a tali enti contributi straordinari in capitale per l'acquisto di nuovi autobus da effettuarsi nell'anno 1975, sino al massimo del 100% della spesa ammissibile.

A tal fine gli enti interessati devono produrre alla giunta regionale apposita domanda, formulata a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 15, entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salva la possibilità per gli enti stessi di fare riferimento a domanda già inoltrata, purchè riferibile a programmi di investimento per l'anno 1975.

Art. 19

Piano di assegnazione

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, approva entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano di assegnazione dei contributi straordinari, osservando i criteri e le priorità di cui al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 15 e determinando inoltre le prescrizioni relative alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità e condizioni di fornitura.

Il piano ha valore di provvedimento di concessione dei contributi.

Art. 20.

Rimborso contributi straordinari

Gli enti beneficiari dei contributi straordinari di cui al presente titolo sono tenuti a rimborsare alla Regione il 60% dell'ammontare del contributo stesso in quindici annualità posticipate costanti decorrenti dall'anno successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto, nelle forme e alle condizioni previste dal primo comma dell'art. 11 e dall'art. 34 della presente legge.

Titolo IV

NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 21.

Ambito di applicazione

Per l'esecuzione delle opere degli enti locali e dei loro consorzi, assistite da contributo regionale, in attesa di un'organica normativa, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 22.

Efficacia dei provvedimenti di concessione

I lavori relativi alle opere per le quali sia stato concesso contributo regionale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Nell'eventualità che l'area su cui è previsto l'insediamento della nuova opera non sia destinata a pubblici servizi dai vigenti strumenti urbanistici, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente locale costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

Il provvedimento di concessione del contributo costituisce approvazione della variante.

Art. 23.

Deleghe per i procedimenti espropriativi

I comuni, le provincie, i loro consorzi e le comunità montane sono delegati per l'esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva competenza ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili per la redazione degli stati di consistenza e per l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi.

Art. 24.

Indizione delle gare di appalto

Gli enti locali e i loro consorzi debbono provvedere ad indire le gare di appalto entro venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Scaduto inutilmente tale termine la giunta regionale è autorizzata a revocare il contributo.

Art. 25.

Svolgimento delle gare di appalto

Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione.

Se anche la gara in aumento va deserta, si può esperire la trattativa privata.

Art. 26.

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un breve termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 27.

Revisione dei prezzi contrattuali

Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, l'approvazione degli elaborati tecnico-contabili e la liquidazione dei compensi revisionali è demandata al presidente della giunta regionale o all'ingegnere capo del genio civile regionale competente per territorio, se delegato.

Art. 28.

Perizie suppletive o di variante

Nei limiti dell'importo contrattuale delle somme a disposizione per imprevisti nonchè del ribasso d'asta, il direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'ingegnere capo del genio civile regionale competente per territorio, dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la destinazione dell'opera e sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi quello originariamente previsto.

Entro i limiti e nei casi previsti dal comma precedente il direttore dei lavori concorda altresì con l'impresa appaltatrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione delle categorie di opere non comprese nel progetto principale.

Art. 29.

Sospensione dei lavori

Per le opere realizzate dalla Regione, la sospensione nonchè la ripresa dei lavori all'atto della cessazione della causa che ha determinato la sospensione stessa sono disposte dal presidente della giunta regionale o dall'ingegnere capo del genio civile competente per territorio, se delegato.

Per le opere realizzate dagli enti locali la sospensione e la ripresa dei lavori sono disposte dal sindaco o dal presidente dell'ente, su segnalazione del direttore dei lavori.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 30.

Erogazione dei contributi regionali

L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

I contributi straordinari per le opere previste dai titoli primo e secondo nonchè i contributi integrativi conseguenti ad aggiudicazione di lavori in aumento, sono erogati all'ente interessato nella misura del 30% dell'importo complessivamente previsto, su presentazione del verbale di consegna dei lavori; nella misura del 40% e del 20% su presentazione di stati di avanzamento emessi rispettivamente al raggiungimento del 60% e del 90% dei lavori e vistati dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente o, se questi manchi, dal direttore dei lavori; il residuo 10% o il minor importo necessario, su presentazione del certificato di collaudo.

I contributi straordinari previsti dal titolo terzo sono erogati in relazione alle condizioni di fornitura di cui al precedente art. 19.

I contributi integrativi diversi da quelli di cui al secondo comma del precedente art. 16 sono erogati in unica soluzione entro trenta giorni dal provvedimento di concessione.

Art. 31.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi straordinari e integrativi in capitale previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 100 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa regionale in ragione di L. 30 miliardi per l'anno finanziario 1975, di L. 45 miliardi per l'anno finanziario 1976 e di L. 25 miliardi per l'anno finanziario 1977.

In sede di approvazione dei piani di assegnazione dei contributi straordinari previsti dai precedenti articoli 9 (asili-nido), 12 (opere pubbliche), 14 (opere igieniche di consorzi) e 19 (autobus), nonchè all'atto dell'assegnazione dei contributi integrativi previsti dal precedente art. 15, la giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di L. 100 miliardi, alla condizione che i relativi pagamenti vengano eseguiti entro i limiti degli stanziamenti annuali come sopra determinati a carico dei bilanci regionali 1975, 1976 e 1977.

Per la concessione dei contributi in annualità previsti dal precedente art. 17 è autorizzato il limite di impegno della spesa di L. 500 milioni.

Art. 32.

Copertura della spesa in capitale

Alla copertura della spesa di L. 100 miliardi, autorizzata dal primo comma del precedente art. 31, si provvede mediante la contrazione di mutui passivi che la giunta regionale è autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni sino alla concorrenza del capitale netto necessario e comunque non superiore a L. 30, 45 e 25 miliardi rispettivamente per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.

I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interesse al tasso massimo del 12 %, per la durata non superiore ad anni 25.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

Agli oneri annuali di ammortamento dei mutui, valutati in 130 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si fa fronte con le entrate regionali derivanti dai rimborsi annuali dei contributi straordinari di cui ai precedenti articoli 11 (asili-nido), 13 (opere pubbliche di enti locali), 14 (opere igieniche), 20 (autobus) e dei contributi integrativi di cui al precedente art. 15 (oneri sopravvenuti), nonchè, per il fabbisogno annuale ulteriormente necessario, con altrettanta quota del gettito spettante alla Regione dall'anno 1976 sul « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitali per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 33.

Copertura della spesa in annualità

Alla copertura degli oneri derivanti dal limite di impegno di L. 500 milioni, autorizzato dall'ultimo comma del precedente art. 31, si provvede con altrettanta disponibilità che si determinerà, per effetto della revoca prevista dall'ultimo comma del precedente art. 12, sui capitoli di spesa che, in applicazione delle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 9 e 14 agosto 1973, n. 34, sono stati iscritti e verranno iscritti nello stato di previsione della spesa regionale rispettivamente dall'anno 1972 al 2006 e dall'anno 1973 al 2007.

Art. 34.

Modalità di effettuazione dei rimborsi

Le somme dovute annualmente alla Regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso dei contributi straordinari ed integrativi previsti dalla presente legge, saranno versate direttamente alla tesoreria regionale entro il 31 dicembre di ogni anno ed imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci regionali di competenza.

A tal fine, in detto stato di previsione ed a partire dall'anno finanziario 1976 sarà istituito fra le entrate extra-tributarie il capitolo « Rimborso dagli enti beneficiari dei contributi straordinari e integrativi concessi in applicazione della legge regionale concernente gli interventi di emergenza per il 1975 ».

Il pagamento delle rate annuali è garantito dall'ente debitore mediante apposita iscrizione, nei singoli bilanci di previsione, delle somme occorrenti per il puntuale adempimento dell'impegno assunto.

L'ente è tenuto inoltre a dare in carico al proprio tesoriere, con la deliberazione di assunzione dell'impegno di rimborso dei contributi straordinari ed integrativi, debitamente notificata, il versamento a favore della Regione delle rate annuali alla scadenza stabilita.

Art. 35.

Ripartizione della spesa

La spesa complessiva di L. 100 miliardi, di cui al precedente art. 31, è così ripartita ai fini dell'assegnazione dei contributi straordinari e integrativi previsti nei titoli primo, secondo e terzo:

lire 19,5 miliardi per la concessione dei contributi straordinari per la realizzazione del piano di costruzione di asili-nido 1973 (art. 2);

lire 27 miliardi per la concessione dei contributi straordinari per la realizzazione dei piani di opere pubbliche di enti locali e loro consorzi, esclusi quelli di edilizia ospedaliera, di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 34 (art. 12);

lire 20 miliardi per la concessione dei contributi straordinari per l'esecuzione di opere igieniche di consorzi di enti locali e di comunità montane (art. 14);

lire 25 miliardi per la concessione di contributi integrativi destinati al finanziamento degli oneri sopravvenuti nella esecuzione delle opere pubbliche e nella costruzione degli asili-nido inclusi nel piano regionale 1972 (art. 15);

lire 8,5 miliardi per la concessione di contributi straordinari per l'acquisto di nuovi autobus (art. 18).

Art. 36.

Agli stati di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione dell'entrata*:

La dotazione del cap. 511100 « Prestiti a lungo termine per spese di investimento », è incrementata dell'importo di lire 30 miliardi.

B) *Stato di previsione della spesa*:

1) al titolo II, sezione V, rubrica 2 è istituito il cap. 252110, categoria 10, con la denominazione « Contributi straordinari a comuni e consorzi di comuni per la realizzazione del piano di costruzione di asili-nido per l'anno 1973 - 1 quota del triennio 1975-77 » e con la dotazione di L. 5.500 milioni;

2) al titolo II, sezione VI, rubrica 5, sono istituiti i seguenti capitoli:

265110, categoria 10, con la denominazione « Contributi straordinari ad enti pubblici per l'acquisto di nuovi autobus - 1 quota del triennio 1975-77 » e con la dotazione di lire 3.500 milioni;

265210, categoria 10, con la denominazione « Contributi straordinari per la realizzazione dei piani di opere pubbliche di enti locali e loro consorzi, di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1973, numeri 7 e 9 e 14 agosto 1973, n. 34 - 1 quota del triennio 1975-77 » e con la dotazione di L. 8.000 milioni;

265211, categoria 10, con la denominazione « Contributi straordinari per l'esecuzione di opere igieniche di consorzi di enti locali e di comunità montane - 1 quota del triennio 1975-1977 » e con la dotazione di L. 6.000 milioni;

265212, categoria 10, con la denominazione « Contributi integrativi destinati al finanziamento dei maggiori oneri sopravvenuti nella esecuzione delle opere pubbliche degli enti

locali e nella costruzione di asili-nido compresi nel piano 1972 - 1 quota del triennio 1975-77» e con la dotazione di lire 7.000 milioni.

Analoghe appostazioni contabili, nei limiti di spesa e di ripartizione previsti dai precedenti articoli 31 e 35, verranno iscritte nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali per gli anni 1976 e 1977 con stanziamento determinato dalle leggi regionali di approvazione dei bilanci per gli anzidetti esercizi finanziari.

Art. 37.

Clausola di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 19 *dicembre* 1974)

(2635)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1975, n. **25**.

Erogazione per l'anno 1974 di contributi di esercizio alle aziende di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dei principi di cui all'art. 1 della legge regionale 13 novembre 1972, n. 35, ed al fine di assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, la regione Lombardia concede per l'anno 1974 agli enti pubblici ed agli imprenditori che esercitano autoservizi pubblici ordinari di linea di competenza regionale, contributi straordinari secondo quanto previsto nei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974 a tutte le aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea di competenza regionale che ne facciano domanda, viene riconosciuto un contributo in ragione della percorrenza di concessione, calcolato sulla base di L. 55 per autobus/km per le aziende private e L. 100 per autobus/km per le aziende pubbliche, a prevalente partecipazione pubblica e per le cooperative di gestione, incrementato di una quota pari al 25 % degli introiti da tariffe preferenziali.

Tale contributo verrà determinato sulla base dei dati presentati dalle aziende ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11, e relativi all'anno 1973.

L'importo globale del contributo non dovrà in ogni caso superare il disavanzo complessivo dichiarato risultante dal conto economico della gestione 1974 e relativo a tutti i servizi automobilistici esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio e con corse fuori linea.

Qualora i fondi di cui all'art. 5 della presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle richieste dei concessionari, si procederà, esaurite le domande delle aziende pubbliche, alla ripartizione proporzionale della restante somma tra le aziende private.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 2 sono concessi alle imprese che:

a) in qualità di titolari di concessioni regionali o comunque per disposizioni della Regione abbiano regolarmente esercitato gli autoservizi pubblici di linea tra il 1° gennaio 1974 e il 31 dicembre 1974;

b) abbiano rinnovato per il 1975 le domande di concessione;

c) abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

d) abbiano regolarmente attuato le disposizioni della Regione in materia tariffaria.

Sono esclusi dai contributi gli autoservizi per i quali gli oneri di trasporto siano direttamente a carico del committente.

Sono inoltre esclusi dai contributi gli autoservizi che già usufruiscono di sovvenzioni ordinarie da parte della Regione o dello Stato.

La giunta regionale si riserva la facoltà di introdurre, all'atto del rinnovo delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 1974, variazioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concesse, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

In questo quadro la giunta regionale potrà anche adottare provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti.

Tutti i provvedimenti di cui sopra potranno essere adottati dalla giunta anche su richiesta motivata dagli enti locali interessati.

I provvedimenti medesimi saranno vincolanti per le aziende concessionarie.

Art. 4.

Le domande per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle domande di cui al comma precedente le imprese devono dichiarare le variazioni nelle proprie concessioni, intervenute successivamente al 31 dicembre 1973.

Le modalità di erogazione dei contributi di cui alla presente legge verranno stabilite con deliberazione della giunta regionale e l'erogazione stessa sarà disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

La giunta regionale trasmetterà alla commissione consiliare competente l'elenco dei contributi erogati alle singole aziende.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di L. 7.000 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante parziale riduzione delle residue disponibilità del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e con l'assegnazione della dotazione di L. 7.000 milioni al cap. 166102 «Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori» già iscritto per memoria nel medesimo stato di previsione.

In dipendenza degli accertamenti e degli adempimenti previsti dai precedenti articoli 3 e 4, le spese come sopra autorizzate potranno essere impegnate sino a tutto il 30 giugno 1975.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 19 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1975, n. **26**.

Rifinanziamento della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e modifica della legge regionale 12 luglio 1974, n. 38, sui miglioramenti fondiari in agricoltura.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, sono autorizzati:

a) la spesa di L. 500 milioni per la concessione di contributi in capitale per la esecuzione di opere realizzate da cooperative di produttori agricoli, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

b) l'impegno di spesa fino al limite di L. 2.750 milioni per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative e loro consorzi, per l'importo pari alla differenza tra l'ammontare della spesa ammessa ed il contributo in capitale concesso, nonchè per la concessione di contributi sugli interessi di mutui contratti da cooperative e da aziende singole per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il fondo di cui alla lettera *b)* del comma precedente, potrà essere utilizzato anche per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli impegni assunti sugli stanziamenti previsti dalla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive integrazioni, in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse annuo massimo autorizzato con i decreti interministeriali previsti dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 38, è abrogato.

Art. 3.

Il termine per la presentazione agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o, per i territori montani, agli ispettorati ripartimentali delle foreste, delle domande per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, previsto dall'art. 1, della legge regionale 12 marzo 1973, n. 20, viene prorogato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate ai sensi delle leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 1; 12 marzo 1973, n. 20 e 12 luglio 1974, n. 38, e non soddisfatte per l'esaurimento dei fondi stanziati con detti provvedimenti, saranno finanziate con precedenza sulle nuove domande rientranti nelle stesse priorità indicate dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

Art. 4.

Al finanziamento del complessivo onere di L. 3.250 milioni, previsto dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle residue disponibilità del «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo», iscritto al capitolo 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Nello stato di previsione della spesa regionale del bilancio 1975, al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, sono istituiti:

il cap. 271113, categoria X, con la denominazione «Contributi in annualità sui mutui contratti da cooperative di produttori agricoli e loro consorzi e dalle aziende agricole singole od associate, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario - prima delle trenta annualità del limite d'impegno di L. 2.750 milioni» e con la dotazione di L. 2.750 milioni;

il cap. 271114, categoria X, con la denominazione «Contributi in capitale alle cooperative di produttori agricoli e loro consorzi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910», e con la dotazione di L. 500 milioni.

Le successive annualità conseguenti al limite d'impegno di L. 2.750 milioni verranno iscritte nei bilanci regionali dal 1976 al 2004 a capitoli analoghi a quello come sopra istituito per l'anno 1975 ed al relativo finanziamento si provvederà con altrettanta quota dei fondi che verranno assegnati alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 1970, n. 281, e la cui disponibilità è assicurata dall'anno 1976, in conseguenza della cessazione degli impegni assunti sugli stessi fondi con la legge regionale «Modifica ed attuazione della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62 «Interventi in favore della zootecnia - Programma biennale 1974-75», approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 dicembre 1974.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 19 *dicembre* 1974)

(2636)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751440)